

# **Firmato il DM per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso**

Via libera alla nuova disciplina che stabilisce le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo, in attuazione del [decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120](#) che ha integrato la cosiddetta Riforma dello Sport.

È stato firmato infatti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, **il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.**

Il testo, adottato di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del merito e il Ministro dell'Università e della ricerca, chiede in primo luogo, secondo i principi dell'ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, **l'assenza di cause di incompatibilità**, che possano ostacolare **l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA**, e **l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività svolta nell'ambito dell'amministrazione.**

Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l'attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, **non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né**

intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti **che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.**

Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo **non deve avere carattere di prevalenza** in relazione al tempo e alla durata: l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane.

Il provvedimento è attualmente all'esame degli Organi di controllo per la registrazione.

Così, comunicato Ministero per la Pubblica Amministrazione del 14 novembre 2023, pubblicato nel sito web: <https://lavoropubblico.gov.it/>)